

**Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche
Classe L-24 (Scienze e tecniche psicologiche)**

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

CRITERI DI RICONOSCIMENTO CFU

Per lo/la studente/ssa già in possesso di un titolo di Laurea, in trasferimento da altra Università o da altro corso di laurea dell'Università di Bologna, o che comunque abbia una precedente carriera universitaria, che sia risultato vincitore nella prova di ammissione prevista per l'accesso al Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche, il Consiglio del Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche, sulla base di quanto previsto dal Regolamento didattico del Corso di Laurea, potrà effettuare il riconoscimento dei Crediti Formativi Universitari (CFU). Tale riconoscimento diverrà effettivo dopo la delibera del Consiglio di Corso di Laurea, secondo le seguenti regole:

1) I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di studio di diversa Classe, presso università telematiche e in Corsi di studio internazionali sono riconosciuti sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto, adeguatamente documentato dallo studente al momento della richiesta di riconoscimento;

- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari, della durata e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto dei relativi ambiti disciplinari e della tipologia delle attività formative.

2) I crediti formativi universitari acquisiti nei Corsi di Laurea della stessa Classe sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio nel rispetto dei relativi ambiti disciplinari e della tipologia di attività formative.

3) Qualora il riconoscimento abbia ad oggetto attività formative non corrispondenti ad insegnamenti e per le quali non sussiste neppure l'esplicito riferimento comune del settore scientifico-disciplinare, il Consiglio di Corso di Laurea procede al riconoscimento valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali e facendo prioritario riferimento alla quota dei crediti attribuiti dall'Ordinamento Didattico del Corso di Studio alle tipologie di attività "a scelta dello studente" salvo che per la lingua inglese e le altre abilità informatiche che sono previste dall'ordinamento del Corso di Laurea nelle loro specifiche tipologie. Stante la procedura informatizzata di verifica dell'idoneità della lingua inglese, la certificazione del livello di conoscenza B2 della stessa e l'organizzazione delle verifiche da parte del CLA d'Ateneo non si dà luogo a riconoscimenti parziali relativamente alla lingua inglese. In caso non sussistano i requisiti per il riconoscimento dell'idoneità non si potranno riconoscere crediti parziali.

4) Nei casi in cui non sia chiaramente indicato il numero crediti corrispondente ad ogni singolo esame ritenuto utile ai fini del riconoscimento, saranno valutati fino a 8 crediti per gli esami di durata annuale, fino a 4 crediti per gli esami di durata semestrale.

5) Potranno inoltre essere valutate e riconosciute conoscenze e abilità professionali extrauniversitarie qualora siano certificate ai sensi della normativa vigente in materia, oppure siano maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione abbia concorso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, purché ritenute coerenti con gli obiettivi generali e specifici del Corso di Laurea Magistrale e visti il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

I suddetti riconoscimenti sono possibili anche per quanto riguarda le attività lavorative svolte o il servizio civile volontario purché adeguatamente certificati e valutati coerenti con gli obiettivi generali e specifici del Corso di studio e siano compatibili con le norme per il tirocinio. Ciò significa in particolare che tali attività devono corrispondere a quanto previsto dall'ordinamento e dal regolamento didattico relativamente alle tipologie di "altre attività formative" (tirocini/stage curriculari o attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro).

Si precisa che, per quanto riguarda le attività lavorative svolte esse possono essere prese in considerazione solamente se rientrano in quelle previste dalla Legge 170/2003 relativa ad attività lavorative di ambito psicologico previste per la Laurea in psicologia della classe 34/L-24.

6) Nei casi in cui il Consiglio di Corso di Studio abbia deliberato un riconoscimento parziale dell'esame e vi sia di conseguenza un debito da colmare per ottenerne il riconoscimento integrale, lo/la studente/ssa dovrà prendere contatto con il docente di riferimento, informarsi sul programma di studio richiesto e sulle modalità di verifica e successivamente presentarsi per la verifica del profitto e la verbalizzazione dell'esame. Occorre tenere presente che ciascuno dei crediti mancanti corrisponde all'impegno di 25 ore dello/della studente/ssa e che pertanto il docente dovrà considerare tale impegno nel programma di studio da assegnare allo/alla studente/ssa e nella formazione della sua valutazione (si ricorda ad esempio, che nell'ambito del Corso di Laurea si è stabilita una corrispondenza orientativa tra 1 CFU e circa 50/60 pagine di testo da studiare).

7) Per l'istruttoria necessaria al fine di procedere alle delibere di riconoscimento di cui ai punti precedenti il Consiglio di Corso di Studio si avvale del Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche nonché dell'Ufficio Didattico. Per agevolare gli studenti in possesso di un titolo del Vecchio Ordinamento nella conversione degli insegnamenti/esami sostenuti in CFU si ricorda la necessità di fare riferimento ai settori scientifico-disciplinari entro i quali essi sono ora inseriti. Al riguardo si rimanda al Decreto Ministeriale MURST del 4 ottobre 2000 – Allegato C http://www.murst.it/atti/2000/allcdm001004_01.htm Le Segreterie dell'Università di provenienza, su richiesta, forniscono informazioni in merito.

8) Soglie di ammissione al II° o al III° anno di corso.

Gli studenti in trasferimento o in possesso di seconda laurea che siano risultati vincitori nella prova di ammissione prevista per l'accesso al Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche, possono essere ammessi al II° o III° anno a seguito del riconoscimento di crediti. L'ammissione al II° e III° anno è prevista qualora siano riconosciuti almeno il 50% dei crediti, corrispondenti rispettivamente a 30 e a 60CFU.

9) Definizione dei termini per la presentazione di richieste di riconoscimento crediti formativi universitari.

La domanda di riconoscimento crediti va presentata alla Segreteria Studenti all'atto dell'immatricolazione o comunque entro e non oltre il termine finale previsto per le immatricolazioni. Dopo questa data potranno essere presi in considerazione solo titoli (ad esempio svolgimento di attività extrauniversitarie coerenti con gli obiettivi generali e specifici del Corso di studio) maturati successivamente al termine finale di presentazione della domanda.

Lo studente non potrà rinunciare al riconoscimento dei crediti una volta deliberati dal Consiglio di Corso di Studio.

La domanda di riconoscimento una volta presentata alla Segreteria Studenti non potrà più essere ritirata indipendentemente dall'esito della delibera di riconoscimento.

10) Obsolescenza dei crediti formativi. Non saranno valutati e riconosciuti tutti gli esami sostenuti in un arco di tempo (più di cinque anni) tale da invalidare, per obsolescenza, i contenuti conoscitivi dei crediti acquisiti.